

2. ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

Introduzione di obblighi di informazione al consumatore a carico dell'operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta.

Riferimento normativo interno (articolo e comma¹)

Decreto legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge 189/2012, articolo 8, comma 6.

Comunicazione o
dichiarazione

Domanda

Documentazione da
conservare

Altro

X

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

L'operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta, deve riportare sulla confezione del prodotto, o in etichetta, le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute del 12/12/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 24 del 20/01/2013, recante "Informazioni obbligatorie e misure a tutela del consumatore di latte crudo e crema cruda".

In particolare, a tutela della salute del consumatore finale diventa obbligatorio da parte dell'operatore del settore alimentare che immette il prodotto sul mercato indicare in etichetta o sulla confezione del prodotto la dicitura: "prodotto da consumarsi previa bollitura".

Se l'operatore del settore alimentare utilizza distributori automatici, dovrà: a) esporre in maniera chiara e visibile, sul frontale del distributore automatico, in rosso e con caratteri di almeno 4 centimetri, la dicitura "prodotto da consumarsi previa bollitura"; b) indicare la data di mungitura e di scadenza del latte, che per legge non deve superare i tre giorni dalla data in cui è avvenuta la

¹ Da inserire solo in caso di atti complessi

mungitura; c) escludere la disponibilità di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto. Nel caso di distributori automatici con dispositivo di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare, in etichetta, i dati di cui alle lettere a) e b) con caratteri di almeno 1 centimetro e di colore rosso.